

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 45

Adunanza 30 ottobre 2001

OGGETTO: D.G.P. N. 27 - 218285/97 DEL 6/11/1997 AVENTE AD OGGETTO:
"RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALL'ALLEVAMENTO DI FAUNA
SELVATICA A SCOPO DI RIPOPOLAMENTO O ALIMENTARE".
INTEGRAZIONI.

Protocollo: 1276 - 194293/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Bellion.

Visto l'art. 22 della L.R. 4/9/1996 n. 70 dettante norme in materia di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o alimentare;

Viste le disposizioni attuative approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710 in ordine al rilascio delle autorizzazioni, che demandano alle Province la definizione di prescrizioni per la gestione degli allevamenti e l'individuazione dei casi di sospensione o revoca dell'autorizzazione stessa;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 27-218285/1997 del 6/11/1997 dove vengono definite le prescrizioni all'osservanza delle quali e' tenuto il titolare di ogni allevamento, il modello di atto autorizzativo da adottarsi, nonche' i casi per i quali e' prevista la revoca delle autorizzazioni rilasciate;

Atteso che sull'atto autorizzativo rilasciato agli allevatori si prevede, per i casi di inadempienza alle disposizioni o alle norme in materia, che il titolare sia perseguito sulla base delle leggi vigenti e l'autorizzazione venga revocata qualora si rilevino infrazioni recidive alle prescrizioni inerenti l'attivita' di allevamento sopraindicate;

Considerato inoltre che con la deliberazione provinciale suddetta si dispone, in caso di revoca dell'autorizzazione, l'alienazione degli animali allevati entro il termine massimo di 60 giorni;

Tenuto conto che il limite temporale sopraindicato talvolta, per motivazioni diverse, non risulta sufficiente al titolare dell'autorizzazione revocata per ottemperare ai disposti normativi in oggetto e ritenuto pertanto di prevedere, qualora se ne verifichi la necessita' e sulla base di circostanziata richiesta presentata dall'allevatore interessato, una proroga, da definirsi secondo i casi, con apposito atto del dirigente del competente Servizio Tutela della Fauna e della Flora;

Ritenuto nel contempo disporre che il registro di carico e scarico dei selvatici allevati, di cui agli artt. 5 e 10 delle disposizioni regionali sopracitate, debba essere aggiornato per ogni nascita, acquisizione, cessione o morte degli animali stessi, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le integrazioni alla D.G.P. 20/11/1997 n. 27-218285/97 come di seguito riportato:

- di stabilire, qualora il termine di 60 giorni previsto dalle vigenti disposizioni non risulti sufficiente al titolare dell'autorizzazione revocata per l'alienazione degli animali detenuti, una proroga a tale limite temporale da definirsi, secondo i casi, con apposito atto del dirigente del competente Servizio Tutela della Fauna e della Flora, sulla base di motivata richiesta dell'allevatore interessato;
- di disporre che il registro di carico e scarico degli animali allevati, di cui agli artt. 5 e 10 delle disposizioni approvate con D.G.R. 7/7/1997 n. 35-20710, debba essere aggiornato per ogni nascita, acquisizione, cessione o morte dei selvatici stessi, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data in cui si e' verificato l'evento;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso